

Assicurazione sulla vita

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Edizione 01.2026

Indice

I Disposizioni generali	2	VII Pagamento del premio, diffida e ritardo nel pagamento del premio	4
1 Introduzione	2	21 Pagamento del premio	4
2 Basi del contratto	2	22 Diffida e ritardo nel pagamento del premio	4
3 Prescrizioni formali	2		
4 Validità territoriale e temporale	2	VIII Estensione della protezione assicurativa	4
		23 Diritto ed estensione delle prestazioni	4
II Definizioni	2	24 Prestazioni non assicurate	4
5 La CSS come assicuratore	2		
6 Persona assicurata	2	IX Clausola beneficiaria	4
7 Contraente	2	25 Previdenza libera (pilastro 3b)	4
8 Beneficiario	2	26 Previdenza vincolata (pilastro 3a)	4
9 Polizza assicurativa	2		
10 Avente diritto	2	X Previdenza vincolata (pilastro 3a)	4
		27 Assicurazioni di previdenza vincolata	4
III Inizio, durata e risoluzione del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa	2	28 Beneficiari	4
11 Inizio del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa	2	29 Versamento anticipato delle prestazioni in caso di sopravvivenza	4
12 Copertura assicurativa provvisoria	2	30 Trasferimento del capitale di previdenza	5
13 Durata del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa	2	31 Cessione, costituzione in pegno e compensazione	5
14 Risoluzione del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa	2	32 Obbligo di attestazione	5
		XI Varie	5
IV Diritto di revoca	3	33 Comunicazioni e cambio di indirizzo	5
15 Diritto di revoca	3	34 Protezione dei dati e sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	5
		35 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e scambio automatico di informazioni (SAI)	5
V Obbligo di notifica, esame dello stato di salute e conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica	3	36 Servizio militare e guerra	6
16 Obbligo di notifica ed esame dello stato di salute	3	37 Cessione e costituzione in pegno di diritti derivanti dal contratto d'assicurazione	7
17 Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica	3	38 Esternalizzazione di divisioni aziendali e servizi	7
		39 Modifiche alle presenti CGA	7
VI Obbligo di collaborare e di ridurre il danno	3	40 Luogo d'adempimento, diritto applicabile e foro competente	7
18 Obbligo di collaborare	3		
19 Obbligo di ridurre il danno	3		
20 Violazione degli obblighi	3		

I Disposizioni generali

1 Introduzione

- 1.1 Per ragioni di leggibilità, nel testo che segue la forma maschile adottata include anche la forma femminile.
- 1.2 Le presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA) si applicano ai contratti ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

2 Basi del contratto

- 2.1 Rappresentano la base del contratto d'assicurazione le presenti CGA, le Condizioni supplementari (CS), la proposta d'assicurazione nonché la polizza assicurativa ed eventuali referti medici.
- 2.2 I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono disciplinati dalla polizza assicurativa, dalle presenti CGA e dalle CS.
- 2.3 Le CS sono intese a integrazione delle presenti CGA e disciplinano il rapporto assicurativo più nel dettaglio. In caso di divergenze tra le presenti CGA e le CS, prevalgono le disposizioni contenute nelle CS.
- 2.4 Se non altrimenti specificato nella polizza assicurativa, nelle presenti CGA o nelle CS, al contratto d'assicurazione si applicano le disposizioni della LCA.

3 Prescrizioni formali

- 3.1 Le prescrizioni formali per le manifestazioni di volontà stabiliscono come condizione di validità la forma scritta («per iscritto») o la forma testuale («prova per testo»).
- 3.2 Se disposizioni legali o contrattuali richiedono espressamente la forma scritta («per iscritto»), questa sarà intesa esclusivamente con l'apposizione della firma autografa in originale in calce al testo redatto.
- 3.3 Se disposizioni legali o contrattuali prevedono la forma «prova per testo», è ammessa oltre alla forma scritta anche un'altra forma che consenta la prova per testo. La relativa dichiarazione di volontà può essere effettuata con validità giuridica tramite canali elettronici mediante una comunicazione scritta non firmata dall'emittente, che egli però deve essere in grado di comprovare in qualsiasi momento (ad esempio con lettera senza firma in originale o e-mail).

4 Validità territoriale e temporale

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo. Tuttavia si applicano le seguenti limitazioni: se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio fuori dalla Svizzera, la copertura assicurativa termina al momento del trasferimento del domicilio nei seguenti casi:

- Rendita per incapacità al guadagno
- Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno

Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio in un Paese estero, deve notificarlo alla CSS entro 30 giorni per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. In caso di omissione della notifica entro tale termine, la CSS può ridurre o rifiutare completamente le sue prestazioni a partire dal trasferimento del domicilio. In caso di esclusione della rendita per incapacità al guadagno e/o dell'esonero dal pagamento dei premi, i premi assicurativi vengono adeguati di conseguenza. Le prestazioni già in corso continuano a essere versate. Le prestazioni assicurative sono versate in franchi svizzeri (CHF) su un conto in Svizzera.

II Definizioni

5 La CSS come assicuratore

Nelle presenti CGA l'assicuratore è la CSS Assicurazione vita SA, Tribtschenstrasse 21, 6002 Lucerna (CSS).

6 Persona assicurata

La persona assicurata è la persona che nell'ambito e secondo il contratto d'assicurazione riceve la copertura assicurativa. Può trattarsi del contraente stesso oppure di un'altra persona.

7 Contraente

Il contraente è la persona che stipula un contratto d'assicurazione con la CSS o che richiede di stipulare un contratto d'assicurazione con la CSS.

8 Beneficiario

Il beneficiario è la persona a cui è concesso il diritto alle prestazioni in caso di sopravvivenza o di decesso.

9 Polizza assicurativa

La polizza assicurativa è il documento che stabilisce l'estensione e la durata dell'assicurazione nonché l'entità del premio.

10 Avente diritto

L'avente diritto è la persona a cui è concesso il diritto alle prestazioni dell'assicurazione.

III Inizio, durata e risoluzione del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

11 Inizio del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione e la copertura assicurativa definitiva iniziano dal momento in cui la CSS accetta la proposta del contraente o il contraente accetta la controfferta della CSS; tuttavia al più presto dalla data di inizio della copertura assicurativa proposta dal contraente.

12 Copertura assicurativa provvisoria

Un'eventuale copertura assicurativa provvisoria è disciplinata nelle CS.

13 Durata del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

La durata del contratto e della copertura assicurativa è stabilita nella polizza assicurativa.

14 Risoluzione del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione e la copertura assicurativa terminano nei seguenti casi:

- a) alla scadenza della durata dell'assicurazione come stabilito nella polizza assicurativa;
- b) in caso di decesso della persona assicurata; oppure
- c) alla risoluzione anticipata del contratto.

IV Diritto di revoca

15 Diritto di revoca

- 15.1 Il contraente può revocare la proposta di stipulazione del contratto d'assicurazione o la relativa dichiarazione di accettazione, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- 15.2 Il termine di revoca è di 14 giorni e inizia al momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto d'assicurazione.
- 15.3 Il termine si considera rispettato se il contraente presenta la revoca alla CSS o consegna la dichiarazione di revoca alla posta entro l'ultimo giorno del termine.
- 15.4 La revoca rende inefficace sin dall'inizio la proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione di accettazione del contraente.
- 15.5 In caso di revoca nelle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, deve essere rimborsato il valore valido al momento della revoca. Sia la CSS che il contraente sono tenuti a rimborsare le prestazioni già fornite o percepite.
- 15.6 Ove l'equità lo richieda, il contraente deve rimborsare in tutto o in parte alla CSS le spese per gli accertamenti particolari da questa svolti in buona fede in vista della stipulazione del contratto.
- 15.7 Il diritto di revoca non si applica nel caso di modifiche contrattuali.

V Obbligo di notifica, esame dello stato di salute e conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica

16 Obbligo di notifica ed esame dello stato di salute

- 16.1 In occasione della stipulazione dell'assicurazione o in caso di modifica contrattuale o di rimessa in vigore, la persona assicurata risp. il suo rappresentante legale deve dichiarare nel formulario di proposta in modo veritiero e completo tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti.
- 16.2 Sono rilevanti i fatti che influiscono sulla determinazione della CSS a stipulare il contratto d'assicurazione o a stipularlo alle condizioni convenute.

17 Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica

- 17.1 Se i fatti riportati sopra vengono comunicati in modo inesatto o vengono taciuti, la CSS ha la facoltà di recedere dal contratto, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, entro quattro settimane dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di notifica. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene al contraente.
- 17.2 In tal caso, l'obbligo della CSS di versare prestazioni si estingue anche per i danni già verificatisi, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della violazione dell'obbligo di notifica abbia influito sull'insorgere e sulla portata del danno. Se l'obbligo di versare prestazioni è già stato adempiuto, la CSS ha diritto a essere rimborsata.

VI Obbligo di collaborare e di ridurre il danno

18 Obbligo di collaborare

- 18.1 Il contraente o l'avente diritto è tenuto a comunicare entro 90 giorni, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, l'insorgere di un'incapacità al guadagno che presumibilmente comporti l'obbligo della CSS di versare prestazioni. Un caso di decesso deve essere imme-

diatamente notificato alla CSS. Il formulario di notifica da compilare in caso di incapacità al guadagno o decesso può essere richiesto presso la CSS.

- 18.2 Se la notifica perviene successivamente, la CSS riconosce la prestazione solo dal momento in cui riceve la notifica.
- 18.3 Dopo aver ricevuto il formulario di notifica compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato, la CSS controlla quali informazioni e documenti sono necessari per la verifica del caso di incapacità al guadagno o di decesso.
- 18.4 In caso di prestazione, il contraente o la persona avente diritto deve fornire immediatamente alla CSS tutte le informazioni, i documenti, i certificati medici e l'atto di morte (in caso di decesso) necessari, affinché la CSS possa accertare il proprio obbligo contrattuale di versare prestazioni.
- 18.5 I documenti stranieri (ad es. rapporti medici, verbali di polizia ecc.) sono da presentare alla CSS con una traduzione autenticata in una delle lingue nazionali svizzere.
- 18.6 La persona assicurata deve autorizzare la CSS a fornire o richiedere in qualsiasi momento le informazioni e i documenti, in particolare i certificati medici, necessari per l'accertamento del caso di prestazione, presso medici, psicologi, terapisti, ospedali, stabilimenti di cura, casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, assicurazioni sulla vita, Suva, assicurazione militare, uffici AVS e AI, casse pensioni, riassicuratori, autorità e rispettivi medici della società o di fiducia nonché datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. In questi casi, le istanze coinvolte sono esonerate dal loro obbligo a mantenere il segreto e dal segreto professionale nei confronti della CSS.
- 18.7 Su richiesta della CSS, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi a una visita medica effettuata da medici incaricati dalla CSS in Svizzera, al fine di accertare risp. verificare il grado di incapacità al guadagno. I costi risultanti da tale visita sono presi a carico dalla CSS. Le spese di viaggio non sono rimborsate.
- 18.8 La CSS può obbligare la persona assicurata ad annunciarsi all'assicurazione per l'invalidità (AI) nonché a contribuire attivamente al proprio reinserimento sul lavoro.

19 Obbligo di ridurre il danno

- 19.1 Qualora una malattia o un infortunio richieda presumibilmente prestazioni, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi quanto prima a cure mediche idonee. La persona assicurata deve attenersi alle prescrizioni mediche o alle prescrizioni di altri soggetti o istituzioni menzionati alla cifra 18.6 e astenersi da tutto ciò che potrebbe mettere in pericolo o ritardare la propria guarigione.
- 19.2 La CSS può fissare un termine ragionevole entro cui la persona assicurata è tenuta a ottemperare all'obbligo di ridurre il danno.
- 19.3 Finché non viene emessa la decisione in merito al diritto alle prestazioni (rendita per incapacità al guadagno ed esonero dal pagamento dei premi) il pagamento dei premi deve proseguire.

20 Violazione degli obblighi

- 20.1 Se la persona assicurata si sottrae o si oppone a un trattamento ragionevolmente esigibile o a un reinserimento nella vita professionale che promette un miglioramento della capacità lavorativa risp. della capacità di guadagno o una nuova possibilità di guadagno, oppure se la persona assicurata non offre spontaneamente un contributo ragionevolmente esigibile o viola i propri obblighi di ridurre il danno e di collaborare, la CSS può ridurre o rifiutare temporaneamente o definitivamente le prestazioni.
- 20.2 La sanzione giuridica prevista per la violazione degli obblighi in un caso di prestazione non si applica qualora la vio-

lazione sia da considerarsi non colposa in base alle circostanze o se la persona assicurata o gli aventi diritto dimostrano che detta violazione non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi del caso assicurativo e sull'entità delle prestazioni dovute dalla CSS. Di conseguenza, la persona assicurata o gli aventi diritto possono provare che la violazione dell'obbligo non influenza in alcun modo la prestazione dovuta dalla CSS. Se la prova viene fornita, la CSS è tenuta a erogare la prestazione dovuta nella sua interezza, senza poterla ridurre o rifiutare.

- 20.3 Nel caso in cui la CSS sostenga spese correlate alla violazione degli obblighi, ad esempio per accertamenti, la persona assicurata o gli aventi diritto sono tenuti a farsi carico delle spese se la violazione risulta comprovabile.

VII Pagamento del premio, diffida e ritardo nel pagamento del premio

21 Pagamento del premio

Nei contratti finanziati periodicamente i premi sono pagabili a cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale alla data di scadenza indicata sulla fattura dei premi in franchi svizzeri (CHF). Per i contratti di assicurazione finanziati mediante versamento unico, si applicano le disposizioni riportate nelle CS.

22 Diffida e ritardo nel pagamento del premio

- 22.1 Se il premio non è pagato alla scadenza della fattura, il debitore del premio riceve un primo sollecito. Se il pagamento non avviene entro il termine concesso nel sollecito, il contraente è diffidato per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, con l'indicazione delle conseguenze della mora, a effettuare il pagamento di tutti i premi arretrati entro un termine suppletivo di quattordici giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, si applicano le conseguenze della mora ai sensi delle CS.
- 22.2 Le spese per la diffida sono a carico del contraente.

VIII Estensione della protezione assicurativa

23 Diritto ed estensione delle prestazioni

L'estensione delle prestazioni fornite dalla CSS è descritta nel contratto d'assicurazione. Maggiori dettagli sul diritto alle prestazioni e sull'estensione delle stesse sono riportati all'interno delle CS.

24 Prestazioni non assicurate

- 24.1 Di regola, non vengono fornite prestazioni assicurative in caso di:
- a) violazioni della neutralità ed eventi bellici, nonché impiego di agenti nucleari o radioattivi per scopi militari in Svizzera e all'estero in tempi di guerra e di pace;
 - b) partecipazione a eventi bellici o atti di terrorismo;
 - c) partecipazione a sommosse, dimostrazioni o avvenimenti simili;
 - d) commissione o tentativo di crimini o delitti di natura dolosa o colposa da parte della persona assicurata;
 - e) entrata in servizio militare all'estero.
- 24.2 Rimane riservata la cifra 36 delle presenti CGA.
- 24.3 Per eventuali ulteriori disposizioni applicabili si rimanda alle CS.

IX Clausola beneficiaria

25 Previdenza libera (pilastro 3b)

- 25.1 Il contraente può designare uno o più beneficiari delle prestazioni in caso di sopravvivenza e in caso di decesso. I beneficiari hanno un diritto diretto alla prestazione assicurativa, con riserva di eventuali diritti pignoratizi. Il contraente stabilisce i beneficiari nell'ambito della proposta, tuttavia può modificarli nel corso del contratto. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, purché non sia stata stabilita come irrevocabile. Non è ammesso modificare o annullare una clausola beneficiaria irrevocabile, senza prima aver ottenuto il consenso scritto del beneficiario che era stato nominato in modo irrevocabile.

26 Previdenza vincolata (pilastro 3a)

Ai contratti d'assicurazione della previdenza vincolata si applica la clausola beneficiaria riportata nella cifra 28 delle presenti CGA.

X Previdenza vincolata (pilastro 3a)

27 Assicurazioni di previdenza vincolata

- 27.1 Le assicurazioni di previdenza vincolata (OPP 3), sono destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e possono essere stipulate solamente da persone che percepiscono un reddito soggetto all'AVS. Il contraente e la persona assicurata devono coincidere.
- 27.2 I pagamenti dei premi sono fiscalmente deducibili, qualora il contraente eserciti un'attività lucrativa. I pagamenti dei premi annui non possono superare l'importo massimo previsto per legge.

28 Beneficiari

Sono considerate beneficiarie ai sensi dell'art. 2 OPP 3 le seguenti persone:

- a) in caso di sopravvivenza, il contraente;
- b) dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 - 1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
 - 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - 3. i genitori;
 - 4. le sorelle e i fratelli;
 - 5. gli altri eredi.

Il contraente può designare una o più persone beneficiarie tra quelle enumerate alla lettera b numero 2. nonché precisare i diritti di ciascuna di esse.

Il contraente ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b numeri 3.–5. nonché di precisare i diritti di ciascuna di esse.

29 Versamento anticipato delle prestazioni in caso di sopravvivenza

- 29.1 Le prestazioni in caso di sopravvivenza possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Questa corrisponde all'età di riferimento menzionata all'art. 13 cpv. 2 della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Le prestazioni in caso di sopravvivenza diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se il contraente dimostra che continua a esercitare

- un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.
- 29.2 Un versamento anticipato delle prestazioni in caso di sopravvivenza è ammesso in caso di risoluzione del rapporto d'assicurazione per uno dei seguenti motivi:
- a) il contraente beneficia di una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
 - b) il contraente pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
 - c) l'istituto di previdenza è tenuto al pagamento in contanti ai sensi dell'art. 5 della legge sul libero passaggio (LFLP). Il contraente può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se lascia definitivamente la Svizzera, comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.
- 29.3 La prestazione in caso di sopravvivenza può inoltre essere versata anticipatamente per:
- a) l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
 - b) l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
 - c) la restituzione di mutui ipotecari.
- 29.4 Il versamento anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
- 29.5 I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», «partecipazioni» e «uso proprio» sono definiti negli artt. 2–4 dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
- 29.6 Se il contraente è coniugato o vive in un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni in caso di sopravvivenza conformemente alla cifra 27.2 lettere b e c e alla cifra 27.3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
- 30 Trasferimento del capitale di previdenza**
- Il contraente può sciogliere il rapporto d'assicurazione, se:
- a) utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
 - b) trasferisce il suo capitale di previdenza a un'altra forma riconosciuta di previdenza.
- Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza solo se lo utilizza per il riscatto integrale presso un istituto di previdenza esente da imposte.
- Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se il contraente dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, questo trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.
- Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile se la polizza assicurativa scade nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.
- 31 Cessione, costituzione in pegno e compensazione**
- 31.1 Ai casi di cessione, costituzione in pegno e compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'art. 39 LPP.
- 31.2 Alla costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni per la proprietà d'abitazione dell'assicurato sono applicabili per analogia l'art. 30b LPP o l'art. 331d del Codice delle obbligazioni (CO) nonché gli artt. 8–10 dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
- 31.3 In caso di scioglimento del regime dei beni per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni in caso di sopravvivenza possono essere ceduti dal contraente al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. L'istituto di previdenza del contraente deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o a un istituto di previdenza secondo l'art. 1 cpv. 1 OPP 3, resta riservato l'art. 3 OPP 3.
- 31.4 L'art. 4 cpv. 3 OPP 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 seconda frase della legge sull'unione domestica registrata, LUD).
- 32 Obbligo di attestazione**
- Per ogni anno civile la CSS rilascia al contraente le attestazioni riguardanti i pagamenti dei premi effettuati.
- XI Varie**
- 33 Comunicazioni e cambio di indirizzo**
- 33.1 Tutte le comunicazioni del contraente possono essere inviate con validità giuridica alla sede centrale della CSS o al rappresentante in Svizzera indicato nella polizza assicurativa. L'invio è ammesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- 33.2 Le comunicazioni della CSS vengono trasmesse con validità giuridica all'ultimo indirizzo in Svizzera reso noto dal contraente.
- 33.3 In caso di modifica del domicilio, la CSS deve essere informata tempestivamente. In caso di modifica del domicilio al di fuori dei confini della Svizzera, si applicano le disposizioni delle CS.
- 34 Protezione dei dati e sanzioni economiche, commerciali e finanziarie**
- 34.1 La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità di elaborazione dei dati da parte dell'assicuratore sono illustrate nella relativa dichiarazione sulla protezione dei dati, la quale descrive come vengono trattati i dati personali da parte dell'assicuratore. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata sul sito css.ch/protezione-dati o richiesta all'indirizzo CSS Assicurazione malattie SA, Consulente alla protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, casella postale 2568, CH-6002 Lucerna.
- 34.2 In caso di violazione di sanzioni di natura economica, commerciale o finanziaria, la CSS non è tenuta a concedere la copertura assicurativa né a fornire prestazioni. Qualora il contraente, la persona assicurata o un beneficiario siano coinvolti in tali sanzioni, la CSS si riserva il diritto di recedere dal contratto.
- 35 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e scambio automatico di informazioni (SAI)**
- 35.1 Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) è una normativa statunitense che obbliga gli istituti finanziari esteri aderenti in tutto il mondo a fornire alle autorità fiscali degli Stati Uniti informazioni sui valori patrimoniali e sui redditi delle «US person».

Sono considerate «US person» le persone che soddisfano i seguenti requisiti:

Per le persone fisiche:

- Cittadinanza statunitense (inclusa quella acquisita per nascita negli Stati Uniti)
- Soggiorno negli Stati Uniti a seguito di:
 - rilascio di una Green Card; oppure
 - superamento del «Substantial Presence Test»: soggiorno negli Stati Uniti per almeno 31 giorni nell'anno civile in corso nonché 183 giorni includendo i due anni immediatamente precedenti (tutti i giorni dell'anno in corso, solo un terzo dei giorni di presenza nell'anno precedente e un sesto dei giorni di presenza di due anni prima).

Per le persone giuridiche:

- Persone giuridiche: residenza fiscale negli Stati Uniti (per costituzione risp. registrazione negli Stati Uniti)
- Trust: qualifica come «US person» in virtù del controllo effettivo esercitato sul trust negli Stati Uniti e statuto giuridico negli Stati Uniti.

In qualità di istituto finanziario estero (Foreign Financial Institution, «FFI»), la CSS è tenuta anche a verificare i propri clienti sulla base dei seguenti indizi di un legame con gli Stati Uniti:

- 1) Cittadinanza statunitense o residenza negli Stati Uniti
- 2) Inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti
- 3) Attuale indirizzo postale o di domicilio negli Stati Uniti, inclusa una casella postale statunitense o un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o)
- 4) Attuale numero di telefono negli Stati Uniti
- 5) Ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti
- 6) Procura o autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti
- 7) Domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca che sia l'unico indirizzo di cui la CSS dispone per il titolare del conto

Per dimostrare l'infondatezza degli indizi è necessario fornire ulteriore documentazione a seconda del caso. Se non è possibile smentire gli indizi individuati, il cliente va qualificato come «US person» e di conseguenza notificato alle autorità fiscali degli Stati Uniti secondo le disposizioni FATCA.

Le disposizioni sopra menzionate non sono esaustive. Fanno fede il diritto fiscale statunitense (Code of Federal Regulations), la legge svizzera FATCA (legge federale sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti), l'Intergovernmental Agreement («IGA») tra gli Stati Uniti e la Svizzera (Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA) e l'accordo FFI tra la CSS e le autorità fiscali degli Stati Uniti, applicabili al momento dell'accertamento.

35.2 Scambio automatico di informazioni (SAI)

In virtù della legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), la CSS è tenuta a trasmettere le informazioni richieste secondo gli accordi SAI attualmente in vigore all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Un elenco degli Stati con cui la Svizzera ha concordato l'introduzione del SAI (Stati partner SAI) è consultabile su internet all'indirizzo www.sif.admin.ch, digitando il termine di ricerca «scambio automatico di informazioni». Sono interessati dal SAI tutti i contraenti residenti fiscalmente in uno Stato partner SAI

della Svizzera. In caso di domande in merito alla residenza fiscale del contraente, si consiglia di consultare un consulente fiscale riconosciuto che operi nello Stato del contraente. Alla persona soggetta all'obbligo di comunicazione sono concessi i diritti sanciti dalla LPD e dall'art. 19 LSAI.

35.3 Consenso irrevocabile alla trasmissione di informazioni di natura fiscale

Sottoscrivendo la proposta d'assicurazione, il contraente prende atto e autorizza la CSS a trasmettere tutte le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di informazione ai fini fiscali alle autorità competenti, qualora lo stesso dovesse assumere lo status fiscale di «US person» o sia fiscalmente residente in uno Stato partner SAI della Svizzera.

35.4 Obbligo di informazione

Qualora, dopo aver sottoscritto la proposta d'assicurazione, si verifichi una modifica delle circostanze rilevante ai fini del SAI o del FATCA, il contraente è tenuto a comunicarlo immediatamente alla CSS per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. L'obbligo di informazione si applica a tutti i contratti d'assicurazione conclusi tra il contraente e la CSS.

35.5 Obbligo di collaborazione

Qualora la CSS abbia motivo di ritenere che il contraente sia una «US person» o abbia la residenza fiscale in uno Stato partner SAI della Svizzera, essa è tenuta a svolgere ulteriori accertamenti. Sottoscrivendo la proposta d'assicurazione, il contraente acconsente a collaborare attivamente a tali accertamenti. Se la CSS lo richiede per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, il contraente deve trasmettere le informazioni richieste entro un termine di 30 giorni. Qualora il contraente non trasmetta le informazioni richieste entro i termini previsti, la CSS è obbligata a comunicarlo all'autorità fiscale competente, unitamente alla notifica del nome e dei valori patrimoniali.

35.6 Falsa dichiarazione al momento della stipulazione del contratto

Qualora la CSS accerti solo dopo la stipulazione del contratto che, in sede di sottoscrizione contrattuale, il contraente non aveva dichiarato di possedere lo status di «US person» o la residenza fiscale in uno Stato partner SAI della Svizzera, la CSS è tenuta a notificare all'autorità fiscale competente il contratto in corso e quelli precedenti, unitamente ai valori e al nome del contraente. Secondo l'accordo SAI e la legge FATCA vigenti in Svizzera, il rifiuto a presentare una tale autocertificazione alla CSS risp. il rilascio di dichiarazioni false da parte del contraente o di una persona avente diritto è perseguibile penalmente.

35.7 Diritto di disdetta della CSS

Se nel corso della durata contrattuale il contraente assume lo status di persona fiscalmente residente in un Paese estero o di «US person» oppure viola l'obbligo di collaborazione assunto nel contratto, la CSS si riserva il diritto di disdire il contratto d'assicurazione con effetto immediato. In tal caso il contraente ha diritto al valore di riscatto.

35.8 Identificazione della persona avente diritto

Se in un caso di prestazione una delle persone aventi diritto o beneficiarie è una «US person» o ha la residenza fiscale in uno Stato partner SAI della Svizzera, la CSS è tenuta a notificare all'autorità fiscale competente il contratto e i valori patrimoniali. In caso di prestazione, la persona avente diritto o beneficiaria è pertanto sottoposta agli stessi accertamenti e obblighi applicabili al contraente descritti sopra.

36 Servizio militare e guerra

A tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera si applicano regole uniformi. In caso di guerra e

servizio militare, il rischio viene assunto alle condizioni menzionate qui di seguito.

- 36.1 Il servizio attivo per la difesa della neutralità svizzera nonché per mantenere la calma e l'ordine interno – senza azioni di guerra – è considerato come servizio militare in tempi di pace e, come tale, è compreso di per sé nel contratto di assicurazione ai sensi delle presenti CGA.
- 36.2 Se la Svizzera è in guerra o viene coinvolta in operazioni di carattere bellico, a partire dall'inizio del conflitto è dovuto un contributo unico di guerra, esigibile un anno dopo la fine delle ostilità. Ciò indipendentemente dal fatto che la persona assicurata prenda o non prenda parte alla guerra, o che soggiorni in Svizzera o all'estero.
- 36.3 Il contributo unico di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, purché esse riguardino le assicurazioni alle quali si applicano le presenti condizioni. La CSS, d'intesa con la FINMA, accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la copertura, inoltre fissa il contributo unico di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, riservandosi eventualmente di ridurre le prestazioni assicurative.
- 36.4 Qualora alcune prestazioni assicurative divenissero esigibili prima che sia stato fissato il contributo unico di guerra, la CSS ha la facoltà di differire adeguatamente parte del versamento e di effettuarlo al più tardi un anno dopo la fine della guerra. L'ammontare della prestazione differita e il tasso d'interesse a essa applicabile vengono fissati dalla CSS di comune accordo con la FINMA.
- Il giorno d'inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dalla FINMA. Se la persona assicurata prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante tale guerra o entro sei mesi dalla conclusione della pace o dalla cessazione delle ostilità, la CSS è tenuta a versare la riserva matematica calcolata al giorno del decesso, tuttavia l'importo dovuto non potrà superare la prestazione assicurata per il caso di decesso. Se sono assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno del decesso, tuttavia l'ammontare non potrà superare le rendite assicurate.
- La CSS si riserva di modificare queste disposizioni di comune accordo con la FINMA anche con effetto per la presente assicurazione. Inoltre restano espressamente riservati i provvedimenti di legge e amministrativi in caso di guerra, in particolare le disposizioni concernenti il riscatto dell'assicurazione.

37

Cessione e costituzione in pegno di diritti derivanti dal contratto d'assicurazione

Tutti o parte dei diritti derivanti dal contratto d'assicurazione possono essere ceduti a terzi o costituiti in pegno. La cessione e la costituzione in pegno, per essere ritenute valide, devono avvenire per iscritto e la polizza deve essere trasferita alla persona terza informando la CSS per iscritto. Ai contratti d'assicurazione della previdenza vincolata (pilastro 3a) si applicano le disposizioni di cui alla cifra 31 delle presenti CGA.

38

Esternalizzazione di divisioni aziendali e servizi

La CSS può esternalizzare divisioni aziendali e servizi a società del gruppo e aziende terze, in Svizzera o all'estero. Possono essere esternalizzate, in particolare, la fatturazione, l'incasso, la gestione dei dati, l'informatica, la gestione dei rischi, la compliance e la contabilità (contabilità finanziaria e controlling), nonché altri servizi esternalizzabili in tutto o in parte. Nell'ambito dell'esternalizzazione può essere necessario trasmettere dati a società del gruppo o ad aziende terze, oppure che le stesse, in qualità di fornitrici di servizi, incarichino a loro volta altri fornitori di servizi. Tutti i fornitori di servizi sono tenuti all'obbligo della riservatezza. In caso di fornitori di servizi con sede all'estero, la CSS o le sue società del gruppo incaricate trasmettono esclusivamente dati che non permettano di risalire in alcun modo all'identità della persona assicurata.

39

Modifiche alle presenti CGA

Alla CSS è concesso in casi debitamente motivati il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CGA. In tali casi la CSS è tenuta a comunicare preventivamente e opportunamente le modifiche che intende attuare. Se il contraente non si oppone per iscritto entro un mese dalla comunicazione delle stesse, le modifiche saranno considerate accettate.

40

Luogo d'adempimento, diritto applicabile e foro competente

- 40.1 Il luogo di adempimento delle disposizioni del contratto d'assicurazione è il domicilio dell'avente diritto in Svizzera. In assenza di un domicilio in territorio svizzero, il luogo d'adempimento è la sede centrale della CSS.
- 40.2 Le presenti CGA sottostanno al diritto svizzero.
- 40.3 In caso di controversie derivanti dal contratto d'assicurazione, la CSS può essere citata in giudizio presso il domicilio della persona assicurata in Svizzera o a Lucerna. Se la persona assicurata è domiciliata all'estero, il foro competente esclusivo è Lucerna.